

## **Tre fasce di altitudine modulano la tassazione**

La definizione dei terreni di collina e di montagna esentati dall'Imu è contenuta nella bozza di decreto in corso di emanazione; essa andrà a sostituire l'elenco dei terreni esenti contenuto nella circolare 14 giugno 1993, n. 9.

Dalla bozza di decreto in oggetto emerge che i terreni situati nei comuni fino ad un'altezza di 280 metri sul livello del mare non sono più esenti dall'Imu; quelli che invece non pagheranno l'imposta sono i terreni di collina e di montagna situati nei comuni a quota da 601 metri in su.

I terreni che si trovano nella fascia intermedia (comuni situati tra 281m e 600m) potranno assumere natura diversa a seconda del soggetto proprietario ed anche del conduttore; infatti, questi terreni sono esenti se posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale, o dalle società agricole di cui almeno un socio per le società semplici e un amministratore per le società di capitali abbiano la suddetta iscrizione previdenziale (l'esenzione vale anche per i terreni incolti posseduti dagli stessi soggetti). Nel caso in cui manchino le descritte condizioni, tali terreni pagheranno l'Imu.

La bozza di decreto prevede infine l'esenzione Imu anche per i terreni compresi tra i 281 metri e 600 metri di quota posseduti dai coltivatori diretti o IAP e concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 330 del 01/12/2014 pag. 29

Autore: Gian Paolo Tosoni